

DELIBERA N. 240/10/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ MEDIATEL S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA SATELLITARE “MEDIATEL” – CH 826) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 26, DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 23 DICEMBRE 1996, N. 650

PROCEDIMENTO N. 2019/MC

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 20 maggio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico della radiotelevisione*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, in particolare l’articolo 1, comma 26;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la nota n. CTM/36d/09 Segn. del 19 marzo 2009, pervenuta all’Autorità il 23 marzo 2009 (prot. n. 23313), con la quale il “*Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori*” ha inviato la Risoluzione 15/09 a chiusura del

procedimento prot. 36/09 avviato per la promozione di linee telefoniche a valore aggiunto il 9 febbraio dalle ore 16:09 fino alle ore 21:00 in violazione dei punti 4.1. e 4.3 del Codice di autoregolamentazione TV e minori e dell'art. 5-ter, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP, e successive modificazioni e integrazioni, dall'emittente televisiva satellitare "*Mediatel*" (ch 826), della società Mediatel S.r.l., con sede legale in Napoli (80126), Via Eleonora Duse 29, allegando la videoregistrazione dei programmi segnalati, acquisita dal Centro nazionale controllo emissioni radioelettriche (CNCER) con nota prot. n. 39T-MIN del 10 febbraio 2009;

VISTO l'atto in data 22 settembre 2009 n. 107/09/DICAM della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 23 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Mediatel S.r.l. esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare "*Mediatel*" (ch 826), la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie, "*chat line*" o "*conversazione*", in fasce orarie non consentite, il 9 febbraio 2009; in particolare, si è rilevato che dalle ore 16:08 alle ore 18:11 è stato mandato in il programma di televendite di servizi di cartomanzia "*L'energia delle sibille*" condotto dalla cartomante Loredana che risponde in diretta alle domande poste dai telespettatori sui temi più svariati, dall'amore, alla salute, al lavoro, alla famiglia, fornendo indicazioni e consigli sul futuro in base alla lettura dei tarocchi (ad esempio alle ore 16:32 una telespettatrice chiede consigli su un'amica incinta, e Loredana risponde che "*la colpa ce l'ha pure lui ... lei lo aveva come una seconda persona ... lui il vero sentimento l'ha provato nei tuoi confronti ... per me questa è una coppia che non è destinata ad andare avanti*"; del tenore analogo sono anche le telefonate successive, ad esempio alle ore 16:56, 17:14, 17:32, 17:47 e 18:03), intervallando le chiamate con descrizioni in studio delle sue attività e con letture dell'oroscopo, mentre sullo schermo sono mostrati in sovrapposizione la scritta "*diretta lunedì 09 febbraio 2009*" e i numeri telefonici con tariffazione a sovrapprezzo "*899.010.730 consulti in privato*" e "*899.010.727 Italia*", ma non le scritte "*televendita*" o "*messaggio promozionale*"; alle ore 16:14 la conduttrice annuncia le caratteristiche del numero 899.010.727 destinato a consulti di carattere interattivo, precisando che "*Naturalmente il codice dall'Italia vi darà la possibilità di conversare con noi ... Essendo tutelati da una normativa di legge vi da circa sei minuti a disposizione al termine dei quali la linea tende a cadere automaticamente e non dipende assolutamente da noi*";

VISTA la nota pervenuta in data 28 gennaio 2010, prot. n. 5049, della società Mediatel S.r.l. in cui essa eccepisce l'illegittimità della contestazione per la mancata osservanza del termine di novanta giorni per la notifica dell'accertamento della violazione, considerando come dies a quo per il calcolo del termine sia la data del verbale di accertamento in data 21 settembre 2009 che quella dell'atto di contestazione in data 22 settembre 2009 a fronte delle date di spedizione dall'Ufficio postale di Roma

il 22 dicembre 2009 e di ricezione da parte della Società Mediatel il 29 dicembre 2009, citando a sostegno della propria tesi la sentenza del Tribunale di Roma, sez. XII, n. 1114/2008 in base alla quale *“l’Amministrazione deve necessariamente far pervenire il verbale al contravventore entro il suddetto termine non potendo ritenersi valida la notifica del verbale avvenuta il 153° giorno dalla violazione sul presupposto che la data di decorrenza del termine previsto dalla legge (150 giorni) possa farsi coincidere con la data di partenza del plico postale contenente la contravvenzione”*, della Corte costituzionale n. 28/2004 che ha statuito che *“resta[ndo] fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti”* e della Corte di cassazione (sez. L) n. 5921/05 secondo la quale *“in tema di sanzioni amministrative il termine prescritto per la notifica degli estremi della violazione, che non sia stata contestata immediatamente, decorre dall’”accertamento”, momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa inflitta nel caso concreto”*. In via subordinata, la Società chiede, qualora non si ritenga di disporre l’archiviazione, di applicare il minimo edittale tenuto conto del fatto che è stata contestata una sola violazione e che la Società ha prontamente provveduto ad interrompere questo tipo di trasmissioni, e di consentire il pagamento rateale a lungo termine stante il momento di grave crisi finanziaria della Società come comprovata da copia di bilancio in forma abbreviata;

SENTITA la Società in audizione in data 8 febbraio 2010, nel corso della quale, oltre a ribadire quanto già espresso nelle memorie giustificative, essa ha evidenziato di aver rilevato in sede di accesso agli atti che il verbale di accertamento è datato 18 settembre 2009, e non 21 settembre 2009 come indicato nelle premesse dell’atto di contestazione e che dunque a maggior ragione devono ritenersi decorsi i termini per la notifica;

RITENUTO di non poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente, essendosi il procedimento svolto nel pieno rispetto della giurisprudenza, anche di merito, citata dalla Società, la quale, tuttavia, non ha considerato quanto chiaramente sancito dalla Corte costituzionale nel distinguere tra le posizioni del notificante e del destinatario ai fini della valutazione del corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti di legge in nome del *“principio della sufficienza [...] del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante”* (sentenza n. 69/1994), *“principio questo che, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo*

palesamente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere – come nel caso di specie – dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati – per quanto riguarda il notificante – al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo” (sentenza n. 477/2002). Alla luce della citata giurisprudenza, la trasmissione per notifica dell’atto di contestazione dall’Ufficio postale di Roma in data 14 dicembre 2009, come si legge dalla relazione di notifica allegata all’atto notificato, pervenuta anche alla Società – peraltro in data 23 dicembre 2009 come chiaramente leggibile sull’avviso di ricevimento pervenuto all’Autorità e non in data 29 dicembre 2009 come erroneamente affermato dalla Società – è avvenuta nel pieno rispetto dei termini di legge, sicché l’argomento della Società deve ritenersi priva di pregio;

RILEVATO che l’emittente in questione ha in effetti trasmesso, nella fascia oraria sopra indicata, propaganda , propaganda di servizi di tipo interattivo audiotex quale, nella specie “*chat line*” o “conversazione”, attraverso la numerazione per servizi a valore aggiunto di tipo interattivo, vietata dall’articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, nella fascia oraria 7:00 – 24:00;

RILEVATA, per l’effetto, la violazione, il giorno 9 febbraio 2009 nella fascia orarie comprese tra le ore 7:00 e le ore 24:00, dell’articolo 1, comma 26, della legge 650/96;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomila duecentoventotto/00), ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre /00), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Mediatel S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in quanto a fronte dell’incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, attraverso specifiche

misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società ha prontamente interrotto la trasmissione del programma già a seguito della ricezione della contestazione da parte del Comitato Tv e Minori;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: in considerazione dello stato di crisi finanziaria nel quale versa la Società che ha documentato una perdita di esercizio per il 2007 di euro 142.891 e per il 2008 di euro 435.632, le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione con un pagamento rateizzato;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), pari al minimo edittale, per la contestata violazione dell'art. 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, commessa il 9 febbraio 2009;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Mediatel S.r.l., con sede legale in Napoli (80126), Via Eleonora Duse 29, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva satellitare "*Mediatel*" (ch 826), di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 240/10/CONS", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento,

sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 240/10/CONS".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, lì 20 maggio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola